

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (*Ambito di applicazione*)

I procedimenti di conciliazione o arbitrati e tutti gli altri procedimenti previsti dallo statuto, instaurati avanti alla Camera Arbitrale e di Conciliazione (di seguito anche solo 'Camera arbitrale') presso l'Ordine degli Ingegneri di Roma sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 2 (*Attività della Camera Arbitrale*)

1. Le parti possono instaurare uno dei procedimenti di cui al precedente articolo avanti alla Camera Arbitrale.

2. La Camera Arbitrale, ai fini dell'espletamento dei procedimenti di conciliazione o di arbitrato, assicura che tutte le attività saranno ispirate esclusivamente a principi di trasparenza, imparzialità e correttezza, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- a) le modalità di amministrazione della procedura;
- b) formazione, tenuta e amministrazione dell'Albo in tutte le sue sezioni;
- c) la formazione e l'aggiornamento del codice deontologico;
- d) la verifica del possesso dei requisiti degli Arbitri e dei Presidenti e degli altri soggetti chiamati ad operare nelle procedure di cui all'articolo 1;
- e) gli adempimenti occorrenti per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrati, compresa la nomina dei relativi Segretari;
- f) l'attività di conciliazione;
- g) la tenuta e amministrazione dell'elenco dei consulenti tecnici;
- i) l'amministrazione della conciliazione;
- h) la ricezione della domanda di cui all'articolo 1 (conciliazione, arbitrato o altro procedimento previsto) e verifica sulla conformità della medesima ai requisiti previsti dalle norme procedurali di cui al presente regolamento;
- i) la ricezione degli atti della procedura, verifica di regolarità, comunicazione a tutte le parti interessate, nella più scrupolosa osservanza del principio del contraddittorio;
- l) l'assistenza al collegio arbitrale nel corso dell'intero giudizio, anche sotto il profilo logistico.

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

Articolo 3 (*Soggetti legittimati a far parte del collegio arbitrale*)

Possono essere designati al fine della nomina come arbitri o in una delle altre qualità previste nello statuto soltanto i professionisti iscritti nelle varie sezioni dell'Albo tenuto dalla Camera arbitrale.

Possono essere iscritti all'Albo di cui al primo comma gli ingegneri e i professionisti Iscritti ai rispettivi Albi professionali di rilevanza tecnica / giuridica / finanziaria, previa favorevole valutazione del curriculum da parte del Comitato scientifico, ovvero gli coloro che abbiano partecipato e superato un apposito corso di formazione, organizzato dalla Camera arbitrale e tenuto dal Comitato scientifico.

Possono essere iscritti all'Albo nella sezione dei presidenti o arbitri unici giuristi particolarmente esperti nelle materie di riferimento, ovverosia Magistrati, in servizio o a riposo, presso organi di Giustizia Amministrativa e contabili; Avvocati dello Stato in servizio e a riposo; Avvocati liberi professionisti; Professori universitari in materie giuridiche oppure Ingegneri iscritti all'Ordine, previa positiva valutazione del curriculum da parte del Comitato scientifico.

Non possono essere iscritti nei suddetti Albi i componenti del Comitato scientifico.

I membri del Consiglio di amministrazione della Camera arbitrale e i membri del Collegio dei revisori dei conti della stessa Camera arbitrale qualora iscritti all'Albo non potranno officiare di alcun incarico fin tanto che perdurano nelle rispettive cariche.

Articolo 4 (*Requisiti di onorabilità degli arbitri*)

Sono requisiti di onorabilità:

- a) non aver riportato pena detentiva applicata anche su richiesta delle parti;
- b) non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non aver riportato sanzioni disciplinari, irrogate dai rispettivi ordini ovvero dalla Camera arbitrale e che siano state definitivamente accertate.

Articolo 5 (*Albo degli arbitri e Albo dei Presidenti*)

1. Al fine di poter essere nominati arbitri o nelle altre qualità di cui al precedente art. 3, tutti i soggetti di cui al suddetto art. 3 devono essere iscritti in una delle apposite Sezioni dell'Albo tenuto dalla Camera Arbitrale.

2. Alla domanda di iscrizione in carta libera, che deve contenere l'indicazione relativa alla Sezione dell'Albo nel quale si desidera essere iscritto, deve essere allegato il proprio *curriculum vitae* e adeguata documentazione, utile a dimostrare il possesso dei requisiti di

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

professionalità e onorabilità richiesti.

3. I soggetti interessati possono rivolgere domanda di iscrizione nelle Sezioni dell'Albo suddetto indirizzata alla Camera Arbitrale, con sede in Roma, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 83, 00185 Roma. Delle procedure e dei relativi termini sarà data ampia diffusione.

4. La Camera Arbitrale, verifica il possesso dei necessari requisiti e il Consiglio, previo parere positivo del Comitato scientifico al quale compete in concreto la verifica del possesso dei requisiti, procede, se del caso, alla deliberazione della relativa iscrizione. L'iscrizione ha durata annuale ed è rinnovabile.

5. L'iscrizione nelle Sezioni dell'Albo comporta il versamento annuale di Euro 100,00 (cento//00), a titolo di rimborso spese, per le attività amministrative di tenuta dello stesso, da versare presso la Segreteria della Camera arbitrale che ne rilascia ricevuta.

6. Ciascuna delle Sezioni dell' Albo è aggiornata, a cura della Camera arbitrale, su conforme parere del Comitato scientifico, mediante l'inserimento di nuovi iscritti e la cancellazione dei soggetti che hanno perso i titoli e requisiti per l'iscrizione.

Articolo 6 (*Obblighi deontologici degli Arbitri e del Presidente o Arbitro Unico*)

1. Per il corretto svolgimento dell'incarico, gli Arbitri e il Presidente o l'Arbitro unico, oltre alle limitazioni di attività professionali loro imposte dalla legge, sono soggetti all'osservanza delle regole etiche di condotta sancite dal presente titolo. Essi pertanto:

a) si impegnano a svolgere l'incarico loro affidato nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento, garantendo con la propria coscienza a difendere da ogni tipo di pressione, diretta o indiretta, l'indipendente esercizio delle proprie funzioni;

b) ispirano le loro convinzioni alla più assoluta imparzialità curando di rispecchiarne anche all'esterno la fedele immagine;

c) valutano col massimo rigore l'esistenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità;

d) hanno il dovere di astenersi quando abbiano rapporti professionali con una delle parti in causa;

e) esaminano i fatti della controversia senza pregiudizi ed interpretano le norme da applicare con serena obiettività;

Articolo 7 (*Obblighi deontologici dell'Arbitro di parte*)

L'arbitro designato dalla parte, qualora sia chiamato a partecipare alla scelta del terzo arbitro con funzioni di Presidente, ha facoltà di consultare la parte che lo ha designato o il difensore di quest'ultima in ordine all'accettazione del nominativo proposto.

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

L'arbitro eviterà di comunicare anticipatamente alle parti le proprie convinzioni e giudizi sulla controversia, astenendosi dal diffondere il contenuto delle decisioni istruttorie o di merito non definitive e ha diritto esclusivamente al compenso, secondo i criteri definiti dal presente regolamento e non può concordare altre richieste economiche con la parte che lo ha designato.

Articolo 8 (*Comportamento degli Arbitri e del Presidente o Arbitro unico nel giudizio arbitrale*)

1. L'arbitro si comporta sempre con riserbo, provvede all'ordinato svolgimento del giudizio e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, svolgendo il proprio ruolo nel rispetto delle posizioni altrui.

2. Nel redigere o nel controllare le motivazioni dei provvedimenti collegiali, fa sì che siano esposte fedelmente le ragioni della decisione, esaminati adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, raggiunti esiti di giustizia nella leale osservanza delle norme e dei principi applicabili.

3. Nelle motivazioni saranno evitati giudizi irraguardosi su persone estranee all'oggetto della causa, come pure apprezzamenti personali sulle capacità professionali di altri arbitri o dei difensori o dei periti, contenendo in garbata misura le espressioni di dissenso rispetto alla decisione adottata.

4. L'arbitro non sollecita né ricerca notizie informali o informazioni private su fatti riguardanti la controversia sottoposta al suo giudizio.

Articolo 9 (*Correttezza*)

1. L'arbitro non fa strumento del proprio ruolo per ottenere benefici o privilegi.

2. Egli non utilizza indebitamente le notizie di cui dispone per ragioni del suo ufficio o per le funzioni esercitate; non fornisce, né richiede informazioni confidenziali; si astiene da segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull'esito di altri giudizi.

Articolo 10 (*Rapporti con la stampa*)

1. Nei contatti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione l'arbitro non sollecita la pubblicità di notizie sull'esito del giudizio in corso.

2. Fermo il principio della libertà di manifestazione del pensiero, l'arbitro dovrà ispirarsi a criteri di equilibrio e correttezza nel rilasciare dichiarazioni o interviste agli organi di informazione.

Articolo 11 (*Arbitratori, conciliatori e consulenti tecnici*)

Gli arbitratori, i conciliatori e i consulenti tecnici si atterranno, nello svolgimento delle

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

proprie funzioni, alle stesse regole previste per gli arbitri.

TITOLO II - PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRAGGIO

Articolo 12 (*Domanda di conciliazione*)

1. Chiunque sia parte in controversie su diritti disponibili può richiedere per iscritto alla Camera Arbitrale di promuovere un procedimento di conciliazione.

2. Il richiedente deve indicare:

- a) il nome, il cognome, la residenza o la sede di tutte le parti interessate;
- b) i termini della controversia e le ragioni per le quali ritiene possibile una conciliazione;
- c) la scelta eventuale tra l'investitura di una Commissione Conciliatrice o di un Conciliatore.

3. Alla richiesta, sottoscritta dalla parte, va allegata la documentazione che essa ritiene utile.

Articolo 13 (*Comunicazione della domanda*)

La parte richiedente informa immediatamente le altre parti della richiesta di conciliazione alla Camera arbitrale invitando a comunicare per iscritto la propria accettazione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro un uguale termine le parti che accettano comunicano le loro osservazioni sulla controversia e l'eventuale adesione alla nomina di una Commissione Conciliatrice o di un Conciliatore, se richiesta.

Articolo 14 (*Nomina del conciliatore o della commissione conciliatrice*)

Pervenuta l'accettazione della richiesta di conciliazione, il Consiglio, su conforme parere del Comitato Scientifico, provvede alla nomina del Conciliatore. È nominata una Commissione Conciliatrice se tutte le parti lo richiedono. Il Conciliatore o i membri della Commissione Conciliatrice saranno scelti tra gli iscritti nell'albo degli Arbitri e dei Presidenti.

Articolo 15 (*Attività istruttoria*)

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui all'articolo precedente, le parti dovranno scambiarsi copia degli atti e dei documenti e nello stesso termine farli pervenire al Conciliatore o alla Commissione Conciliatrice.

2. Questi ultimi possono:

- a) richiedere alle parti precisazioni scritte;

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

- b) convocare le parti per sentirle in contraddittorio, ed eventualmente convocare e sentire terzi;
- c) procedere all'esame di luoghi e cose, in presenza delle parti (se è nominata una Commissione Conciliatrice, questa può delegare allo scopo uno dei componenti);
- d) procedere a quant'altro sarà ritenuto utile per l'adempimento del mandato.

Articolo 16 *(Termine per la conclusione del procedimento)*

1. Il Conciliatore o la Commissione Conciliatrice, nel termine più breve, convoca le parti per presentare loro un progetto di conciliazione.

2. Il procedimento si conclude nel termine di trenta giorni, decorrenti dal termine di cui al precedente articolo 14, con l'atto di conciliazione sottoscritto dalle parti o con l'atto che accerta il mancato accordo. A cura della Camera Arbitrale l'atto viene comunicato per estratto alle parti, con l'indicazione delle spese di procedimento, liquidate dal Consiglio.

3. Le parti sono tenute ad effettuare il versamento integrale di quanto liquidato dalla Camera Arbitrale contestualmente alla richiesta degli atti.

Articolo 17 *(Incompatibilità)*

Il Conciliatore e/o i membri della Commissione Conciliatrice non possono essere nominati arbitri per la stessa controversia o per controversie connesse.

Articolo 18 *(Richiesta dell'arbitratore)*

Nello stesso modo di cui agli artt. 12 e seguenti ha luogo la richiesta di un arbitratore.

TITOLO III - NOMINA ARBITRO UNICO

Articolo 19 *(Nomina dell'arbitro)*

1. Le controversie la cui risoluzione è pattiziamente devoluta alla Camera Arbitrale possono essere decise da un arbitro unico, iscritto nell'Albo dei Presidenti, ove le parti abbiano convenuto in tal senso.

2. In caso di accordo fra le parti, l'Arbitro unico verrà designato nei dieci giorni successivi al ricevimento da parte della Camera Arbitrale della lettera raccomandata di cui al successivo n. 4.

3. Al fine di assicurare massima professionalità e competenza nella risoluzione della controversia insorta fra le parti, in caso di accordo fra queste nella designazione

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

dell'Arbitro unico, questa avverrà al cospetto di uno o più componenti della Camera arbitrale.

4. A tal proposito, le parti con lettera raccomandata a.r. indirizzata alla Camera Arbitrale chiedono congiuntamente fissarsi una riunione presso la Camera arbitrale finalizzata alla designazione dell'Arbitro unico.

5. La Camera provvederà a dare comunicazione alle parti della data fissata per la riunione nei cinque giorni successivi al ricevimento della comunicazione suddetta.

6. Dell'avvenuta designazione verrà redatto apposito verbale che a cura della Camera sarà comunicato all'Arbitro unico designato, il quale entro dieci giorni dal suo ricevimento dovrà far pervenire alla Camera la propria accettazione. In caso di mancata comunicazione l'incarico si intenderà rinunciato.

7. In caso di disaccordo fra le parti, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio della Camera arbitrale, previo parere del Comitato Scientifico.

TITOLO IV - COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 20 (Presupposti procedurali)

1. Il giudizio arbitrale è demandato a un collegio composto di tre arbitri scelti tra quelli inseriti negli appositi elenchi. Il procedimento arbitrale ha inizio con l'istanza per la nomina dell'arbitro di parte nonché del terzo con funzioni di Presidente del collegio: quest'ultimo viene nominato di comune intesa dagli Arbitri, in mancanza, dal Consiglio della Camera arbitrale, previo parere del Comitato Scientifico.

2. Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei professionisti alle attività dei Collegi, ma, al contempo salvaguardare al massimo la professionalità del costituendo collegio, anche tenuto conto dell'oggetto della controversia, un organo della Camera arbitrale, o un suo delegato, presiederà le operazioni di designazione del terzo Arbitro con funzioni di presidente e/o provvederà direttamente alla designazione in caso di mancato accordo fra gli Arbitri.

3. Della avvenuta designazione del terzo arbitro con funzioni di presidente del Collegio sarà redatto processo verbale che sarà trasmesso a cura della Camera Arbitrale al Presidente designato, il quale dovrà comunicare, con dichiarazione contenente gli elementi di cui al successivo art. 20, alla Camera la propria accettazione entro i dieci giorni successivi al ricevimento del verbale di nomina. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto, l'incarico si intenderà rinunciato e, così come in caso di rifiuto espresso, la nomina del nuovo Presidente avrà luogo nei dieci giorni successivi con le stesse modalità procedurali.

4. Accettato l'incarico, il terzo arbitro con funzioni di Presidente provvede alla convocazione presso la Camera Arbitrale degli Arbitri nominati affinché si possa procedere alla costituzione del Collegio Arbitrale.

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

5. Il Collegio all'atto della costituzione può nominare uno o più segretari ai quali competerà la formazione e la tenuta del fascicolo d'ufficio, la stesura dei verbali, l'effettuazione delle comunicazioni disposte dal collegio e la custodia degli atti e dei documenti dell'Arbitrato. Di questi ultimi egli permette visione e rilascia copie nei casi consentiti.

6. Dalla costituzione del collegio decorrono i termini per l'emanazione del lodo, secondo le norme di cui all'art. 820 c.p.c.

Articolo 21 *(Incompatibilità del terzo arbitro)*

Il terzo arbitro designato non dovrà trovarsi nelle ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.c.

Articolo 22 *(Accettazione dell'arbitro e dichiarazione di indipendenza)*

1. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione dell'incarico, gli arbitri dovranno inviare presso la Camera Arbitrale una dichiarazione con la quale, accettando l'incarico, dichiareranno altresì che non vi è incompatibilità con l'espletamento, indicando in particolare:

- ogni rapporto con parti o difensori che possa pregiudicare indipendenza o imparzialità;
- qualsiasi interesse, anche indiretto, economico o personale connesso alla materia di cui è causa;
- qualunque pregiudizio o riserva che possa incidere sulla imparzialità di giudizio nei confronti dell'oggetto della controversia. Durante l'intero procedimento e sino all'emissione del lodo ogni arbitro è tenuto a comunicare ogni sopravvenuta ragione di incompatibilità nella gestione dell'incarico affidatogli.

2. In caso di mancata comunicazione nel termine previsto e/o di rifiuto dell'incarico, la nomina del nuovo arbitro avrà luogo nei dieci giorni successivi con le stesse modalità procedurali.

Articolo 23 *(Ricusazione dell'arbitro e sua sostituzione)*

1. In tutti i casi previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile la parte può ricusare l'arbitro che essa non ha nominato, entro e non oltre dieci giorni dall'avvenuta accettazione dell'incarico, o dal momento in cui il motivo di ricusazione sia noto. La ricusazione è proposta mediante istanza alla Camera Arbitrale. Il Consiglio della Camera arbitrale decide sulla richiesta di ricusazione, previo parere del Comitato scientifico, sentito l'Arbitro ricusato, in via definitiva negli otto giorni successivi al deposito della richiesta.

2. La nomina del nuovo arbitro implica la decorrenza di nuovi termini per la pronuncia del lodo.

TITOLO V - IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

Articolo 24 (Clausola Compromissoria)

1. Le parti, con apposita clausola compromissoria o atto di compromesso successivo, possono stabilire che la controversia che dovesse tra loro insorgere o sia già insorta sia decisa con arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Conciliazione presso l'Ordine degli Ingegneri di Roma a norma del presente regolamento. Con detta clausola o compromesso le parti accettano il presente regolamento, impegnandosi reciprocamente al rispetto delle norme in esso contenute, come di ogni altra norma che disciplini il funzionamento della camera Arbitrale nonché le modalità di svolgimento dei procedimenti di composizione delle liti innanzi ad essa.

2. L'instaurazione del procedimento avanti alla Camera Arbitrale avviene mediante notifica alle parti interessate ed alla Camera Arbitrale di un atto sottoscritto dalla parte in cui siano indicati:

- a) i contendenti e la loro residenza o sede;
- b) il procuratore, se nominato ai sensi dell'art. 23, ed il domicilio eletto;
- c) i fatti ed i quesiti da sottoporre a giudizio;
- d) il diritto applicabile se diverso da quello italiano, ovvero la scelta del giudizio secondo equità;
- e) il nome dell'arbitro, quando la nomina non sia di competenza di altri soggetti, ovvero non venga deferita alla Camera Arbitrale;
- f) la documentazione offerta in giudizio che le parti ritengono utile al fine della decisione.

3. La domanda di arbitrato, con la documentazione relativa, viene inviata alla Camera, oltre che direttamente a ciascuna parte convenuta e all'arbitro nominato in copia, assicurando modalità certe di ricezione della stessa.

4. Le incombenze fiscali sono assolte sull'originale che sarà depositato unitamente alla produzione di parte presso la Camera Arbitrale nei dieci giorni successivi alla notifica della domanda.

5. La Camera Arbitrale verifica la sussistenza della clausola compromissoria o del compromesso, nonché la rispondenza dell'una o dell'altro ai dettami di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

Articolo 25 (Patrocinio)

Le parti possono stare in giudizio di persona ovvero essere rappresentate da avvocati ai quali abbiano conferito procura.

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

Articolo 26 (*Memoria difensiva di parte convenuta*)

1. La parte convenuta dovrà far pervenire alla Camera Arbitrale, entro venti giorni successivi alla ricezione della domanda, la memoria difensiva di replica che dovrà contenere:

- generalità della parte convenuta ed eventuale elezione di domicilio;
- formulazione delle difese e indicazione dei mezzi di prova, ove occorra domanda riconvenzionale e relativo valore economico;
- nomina dell'arbitro;
- osservazioni sulla natura dell'arbitrato e sulla pronuncia (secondo diritto o equità);
- eventuale procura alle liti conferita al difensore;
- ogni altro documento che la parte ritenga utile nel giudizio.

2. La memoria difensiva della parte convenuta dovrà essere fatta pervenire a ciascuna delle controparti.

3. In presenza di domanda riconvenzionale della convenuta la parte ricorrente ha facoltà di far pervenire memoria di replica entro quindici giorni successivi al ricevimento della domanda stessa.

Articolo 27 (*Delimitazione del giudizio*)

1. La domanda di arbitrato, l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni delimitano l'oggetto del giudizio.

2. Su richiesta delle parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 c.p.c., il Collegio può concedere termine per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, dei quesiti, delle eccezioni, dei controquesiti e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo termine per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ed eccezioni medesime, e per l'indicazione di prova contraria.

Articolo 28 (*Sede del giudizio arbitrale*)

1. La sede dell'arbitrato è fissata presso gli uffici della Camera Arbitrale di Conciliazione presso l'Ordine degli Ingegneri di Roma, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 83, 00185 Roma, salvo diversa decisione del collegio arbitrale motivata da ragioni di opportunità.

Articolo 29 (*Qualificazione dell'arbitrato*)

1. L'arbitrato, in ragione delle presenti norme procedurali, sarà gestito in via rituale o irrituale secondo la manifestazione di volontà espressa dalle parti all'atto della presentazione della domanda di arbitrato rivolta alla Camera Arbitrale.

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

2. In ogni caso il lodo viene emesso secondo equità, salvo manifesto accordo fra le parti di decisione secondo diritto.

Articolo 30 (*Norme procedurali ed istruttorie*)

1. La procedura arbitrale è svolta ai sensi degli art. 806 e seguenti del codice di procedura civile e delle presenti norme.

2. Ove sia consentito dalla natura della controversia, il collegio arbitrale in prima udienza esperisce un tentativo di conciliazione che potrà essere rinnovato in ogni successiva fase istruttoria.

3. In difetto di conciliazione il collegio arbitrale fissa attraverso apposita ordinanza istruttoria:

a) i termini per la presentazione di memorie e documenti, oltre alle successive repliche;

b) le modalità di trasmissione degli atti per l'intero svolgimento dell'arbitrato, in conformità alle previsioni del presente regolamento.

Articolo 31 (*Assunzione dei mezzi di prova e documenti*)

1. L'assunzione dei mezzi prova, comunque abbia luogo, deve avvenire nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

2. Possono essere ascoltate le parti direttamente ed essere ammesse prove testimoniali anche in forma scritta. E' obbligo delle parti di assicurare la presenza di testimoni nel luogo e giorno fissato per la loro escussione.

3. Il collegio arbitrale può disporre la nomina di consulenti tecnici di ufficio, conferendo loro il relativo incarico e ricevendo le corrispondenti relazioni, ove occorra anche ascoltandoli in contraddittorio con i consulenti di parte. I consulenti tecnici di ufficio sono assoggettati alle norme previste in tema di accettazione e sostituzione dell'arbitro. Il consulente tecnico di ufficio è tenuto ad applicare, relativamente al proprio compenso, le tariffe stabilite dal proprio ordine professionale, nella misura minima prevista, eventualmente maggiorata fino al 30% in relazione al valore della controversia ed alla difficoltà della prestazione, riconosciuta dal Collegio Arbitrale.

4. Le parti hanno diritto di assistere all'esperimento di tutti i mezzi di prova ammessi, nominando, se del caso, propri consulenti tecnici, nel rispetto delle forme e dei termini fissati nell'ordinanza istruttoria.

5. A conclusione della fase istruttoria il Collegio arbitrale fissa il termine per la presentazione delle memorie defensionali conclusive ed ove occorra l'udienza per la discussione orale.

6. I documenti possono essere prodotti in fotocopia.

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

7. Nel procedimento arbitrale sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.

8. Le parti sono tenute a depositare presso la sede del Collegio tante copie quante sono le altre parti del giudizio arbitrale, oltre a tante copie quanti sono i componenti del Collegio arbitrale.

Articolo 32 (*Udienze*)

1. Le date di ciascuna udienza vengono fissate dal Collegio e comunicate a ciascuna delle parti direttamente in giudizio, o attraverso comunicazione da parte del Segretario della ordinanza o verbale di udienza alle parti mediante qualsiasi mezzo idoneo.

2. Le parti possono comparire di persona, a mezzo rappresentanti muniti dei necessari poteri o essere assistiti da difensori corredati di procura.

3. L'assenza senza giustificato motivo non impedisce che l'udienza possa aver luogo, purché sia verificata la regolarità della convocazione.

4. Ogni udienza e ciascun atto istruttorio prevedono la redazione, a cura del Segretario di un verbale che viene trasmesso a ciascuna delle parti.

5. Esaurita la fase istruttoria il Collegio comunica alle parti la fissazione dell'udienza di discussione.

6. Esaurita la discussione, e qualora non si debba procedere ad ulteriori attività istruttorie, il collegio si riserva la deliberazione del lodo.

Articolo 33 (*Transazione nel corso di un giudizio*)

1. La transazione raggiunta dalle parti prima che l'organo arbitrale venga costituito, produce l'archiviazione del procedimento.

2. La transazione dopo la costituzione dell'organo arbitrale prevede la redazione di apposito verbale sottoscritto dalle parti, con il quale il collegio arbitrale è esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo. In caso di transazione parziale il giudizio prosegue per le questioni rimaste ancora controverse.

3. In caso di transazione di cui al presente articolo la tariffa applicata è percentualmente relazionata all'attività svolta, comunque non superiore all'80% della tariffa integrale, deliberata dal consiglio di amministrazione su conforme parere del comitato scientifico.

Articolo 34 (*Forma della decisione e termine per il deposito del lodo*)

1. Il lodo, pronunciato anche a maggioranza dei voti in forma scritta ed in tanti

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

originali quante sono le parti oltre ad uno per la Camera arbitrale, deve essere sottoscritto dai componenti del collegio arbitrale nella sede della Camera Arbitrale anche in tempi diversi nel termine di centottanta giorni dalla costituzione del Collegio, salvo proroghe.

2. Il lodo ha efficacia vincolante per le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione.

3. Dopo la sottoscrizione del lodo esso viene depositato a cura del Segretario presso la Camera Arbitrale in tanti originali quante sono le parti oltre l'esemplare per la Camera stessa.

4. Quest'ultima, prima di procedere ad ogni consequenziale adempimento, verificherà che le parti abbiano adempiuto l'obbligo di pagamento del compenso al Collegio e delle spese del procedimento, liquidati secondo il disposto del successivo art. 35, provvedendo, se del caso, a sollecitarne l'adempimento.

5. Entro dieci giorni dal completamento della procedura di pagamento, la Camera Arbitrale trasmetterà a mezzo raccomandata gli esemplari della decisione in originale a ciascuna delle parti, nel domicilio eletto per la controversia arbitrale.

Articolo 35 (*Contenuto del lodo*)

1. Il lodo deve contenere motivata pronuncia su ogni domanda che costituisce il merito della controversia. Ai sensi dell'art. 823 c.p.c. il lodo, anche deliberato a maggioranza, dovrà contenere:

- indicazione delle parti;
- indicazione della clausola compromissoria, oltre ai quesiti;
- esposizione dei motivi;
- dispositivo;
- sede dell'arbitrato;
- sottoscrizione degli arbitri;
- menzione espressa degli arbitri che non hanno potuto o voluto sottoscrivere il lodo,

per la cui validità è comunque sufficiente la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri.

Articolo 36 (*Lodo parziale*)

1. È data facoltà di decidere su taluna fra le domande proposte, fermo restando il termine per il deposito del lodo definitivo.

2. Il lodo parziale può essere impugnato solo insieme al lodo definitivo e nel termine previsto per l'impugnazione di quest'ultimo.

Articolo 37 (*Determinazione valore della controversia*)

1. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia in ragione delle complessive richieste economiche avanzate dalle parti, anche in via riconvenzionale; non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

2. Il collegio liquida in acconto e saldo gli oneri del procedimento in ragione della tariffa allegata al presente regolamento, trasmettendo la relativa ordinanza alla Camera Arbitrale per i consequenziali adempimenti.

3. Il pagamento dei compensi agli arbitri e ai conciliatori, agli arbitratori e ai consulenti tecnici avviene mediante versamento dei relativi importi alla Camera Arbitrale, la quale provvederà, in virtù delle indicazioni fornite dai membri del collegio tramite il Segretario, alla ripartizione degli emolumenti agli aventi diritto, dedotta la quota del 10% dovuta alla Camera Arbitrale a titolo di rimborso spese.

Articolo 38 (*Informazioni e pubblicazione del Lodo*)

1. Ogni notizia o informazione - durante lo svolgimento della procedura deve rimanere rigorosamente riservata, a ciò restando obbligati la Camera arbitrale e tutti i soggetti che partecipano alla procedura.

2. Al fine di favorire la rapida risoluzione di controversie aventi contenuto analogo a quelle già decise, il lodo definitivo, omettendo il nome delle parti, può essere pubblicato attraverso la realizzazione di appositi strumenti informativi, ovvero mediante la diffusione attraverso organismi tecnico informativi specializzati.

Articolo 39 (*Norma finale*)

Per tutto quanto non espressamente previsto e/o disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di cui agli articoli 806 e ss. c.p.c., nonché alle consuetudini e prassi in materia di arbitrato.

**CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO**

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

ALLEGATO 1 - SERVIZI OFFERTI

1. ARBITRATO RITUALE

Processo arbitrale, condotto da uno o più arbitri, chiamati a risolvere la controversia secondo diritto; nell'arbitrato rituale le norme di diritto hanno un peso preponderante rispetto all'equa valutazione arbitrale. L'arbitrato può essere avviato soltanto in presenza di una clausola compromissoria ovvero di un compromesso e termina con l'emanazione del lodo.

2. ARBITRATO IRRITUALE

Processo arbitrale, condotto da uno o più arbitri, chiamati a risolvere la controversia secondo equità; nell'arbitrato irrituale l'equa valutazione dell'arbitro/i riveste un peso preponderante, pur nel rispetto dei principi generali del diritto. L'arbitrato può essere avviato soltanto in presenza di una clausola compromissoria ovvero di un compromesso e termina con l'emanazione del lodo che ha valore contrattuale.

3. CONCILIAZIONE

Ricorso ad un conciliatore per un atto transattivo. Il conciliatore ha il compito di supportare le parti per trovare la giusta mediazione in una controversia e di tradurla in un contratto che verrà sottoscritto dalle parti.

4. ARBITRAGGIO

Ricorso ad un arbitratore per la giusta interpretazione tecnico/giuridica di clausole contrattuali.

5. PERIZIA CONTRATTUALE

Ricorso ad un perito per la giusta applicazione tecnico/giuridica di clausole contrattuali.

6. PERIZIA TECNICA

Ricorso ad un tecnico (ingegnere o equiparati) per le verifiche tecniche richieste.

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

ALLEGATO 2 - COSTITUZIONE ALBO DELLA CAMERA

L'Albo è unico ed è suddiviso in sezioni; a ciascuna sezione corrisponde una tipologia di incarichi nella prestazione dei servizi previsti. I componenti del Comitato tecnico scientifico non possono essere iscritti nell'Albo.

Possono operare nelle sezioni dell'albo le categorie come previsto dalla sottostante tabella. Non possono assumere incarichi di alcun genere i componenti del Consiglio della Camera Arbitrale.

L'iscrizione all'albo ha la durata di un anno solare ed è rinnovabile di anno in anno, previo versamento della quota annuale.

CATEGORIE AMMISSIBILI NELL'ALBO

1. **INGEGNERE.** Laureati in Ingegneria e i professionisti di estrazione tecnica o finanziaria, comunque iscritti nei rispettivi albi.
2. **INGEGNERE ABILITATO ALL'ARBITRATO.** Requisiti di cui al punto 1) ed inoltre con "abilitazione" ⁽¹⁾ rilasciata dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione presso l'Ordine degli Ingegneri di Roma.
3. **INGEGNERE ABILITATO ALL'ARBITRATO SENIOR.** Requisiti di cui al punto 2) ed inoltre con "abilitazione senior" ⁽²⁾ rilasciata dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione presso l'Ordine degli Ingegneri di Roma.
4. **LAUREATO IN GIURISPRUDENZA,** ed inoltre con "abilitazione" ⁽¹⁾ rilasciata dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione presso l'Ordine degli Ingegneri di Roma.
5. **GIURISTA.** Magistrati in servizio o a riposo, Avvocati dello Stato in servizio e a riposo, Avvocati liberi professionisti, Professori universitari di materie giuridiche.

Le categorie ammissibili nell'albo della camera possono ricevere incarichi in relazione ai servizi offerti dalla stessa camera, soltanto e limitatamente a quanto esposto nella tabella seguente:

¹⁾ L'abilitazione è ottenuta su domanda e deliberata dal Consiglio della Camera Arbitrale previa frequentazione di un apposito corso di formazione e superamento di una prova d'idoneità; i corsi e le prove di idoneità sono organizzati dalla stessa Camera. In casi eccezionali, valutati di volta in volta, il Consiglio, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico, può abilitare all'arbitrato anche in assenza della frequentazione al corso.

²⁾ L'abilitazione senior è ottenuta su domanda rivolta alla Camera. Essa è deliberata dal Consiglio della Camera Arbitrale previo parere positivo del Comitato scientifico, sulla base del curriculum professionale presentato dall'interessato.

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

| | | CATEGORIE | | | | |
|---|---|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------|
| | | INGEGNERE | INGEGNERE ABILITATO ALL'ARBITRATO | LAUREATO IN GIURISPRUDENZA | INGEGNERE ABILITATO ALL'ARBITRATO, SENIOR | GIURISTA |
| ALBO DELLA CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA TABELLA DI OPERATIVITA' NELLE SEZIONI DELLE VARIE CATEGORIE | | | | | | |
| SEZIONI DELL'ALBO | ARBITRATO IRRITUALE - ARBITRO UNICO | | X | X | X | X |
| | ARBITRATO IRRITUALE - MEMBRO COLLEGIO | | X | X | X | X |
| | ARBITRATO IRRITUALE - PRESIDENTE COLLEGIO | | X | X | X | X |
| | ARBITRATO RITUALE - ARBITRO UNICO | | | | X | X |
| | ARBITRATO RITUALE - MEMBRO COLLEGIO | | X | X | X | X |
| | ARBITRATO RITUALE - PRESIDENTE COLLEGIO | | | | X | X |
| | ARBITRATO - SEGRETARIO | | X | X | X | |
| | ARBITRATORE | | X | X | X | |
| | CONCILIATORE | | X | X | X | |
| | PERITO CONTRATTUALE | | X | X | X | |
| | PERITO TECNICO | | X | X | X | |

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

ALLEGATO 3 - TARIFFA

NOTE ALLA TARIFFA.

Per ciascun servizio richiesto alla Camera la tariffa è unica, non discrezionale; essa dipende dal valore della controversia o del contratto.

Le tariffe comprendono le prestazioni dei professionisti (arbitri, conciliatori ecc.), le spese di amministrazione dovute alla camera e quelle di segreteria; non comprendono l'IVA.

Le tariffe sono così ripartite: 85% ai professionisti, 10% alla Camera, 5% alla segreteria.

La Camera Arbitrale si riserva la facoltà di applicare riduzioni alle tariffe sotto elencate, fino ad un massimo del 5%, attraverso la stipula di convenzioni con Amministrazioni Pubbliche, Enti, Società ecc. (a titolo esemplificativo e non esaustivo).

Per valori delle controversie o dei contratti superiori a quelle dell'ultimo scaglione le tariffe sono disponibili presso la segreteria della Camera.

| SCAGLIONE | Valore della controversia o del contratto | | Tariffe dei servizi offerti dalla camera in Euro | | | | | |
|-----------|---|------------|--|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------|----------------------|
| | Da Euro | A Euro | Arbitrato con collegio arbitrale | Arbitrato con arbitro unico | Conciliazione | Arbitraggio | Perizia tecnica | Perizia contrattuale |
| 1 | 0,00 | 25.000,00 | 4.000,00 | 2.800,00 | 800,00 | 800,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 25.000,01 | 33.887,76 | 5.000,00 | 3.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3 | 33.887,77 | 43.926,01 | 6.000,00 | 4.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 4 | 43.926,02 | 55.156,56 | 7.000,00 | 4.900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 5 | 55.156,57 | 67.625,88 | 8.000,00 | 5.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 6 | 67.625,89 | 81.384,31 | 9.000,00 | 6.300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 7 | 81.384,32 | 96.485,64 | 10.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 8 | 96.485,65 | 112.986,77 | 11.000,00 | 7.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 9 | 112.986,78 | 130.947,60 | 12.000,00 | 8.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 10 | 130.947,61 | 150.430,85 | 13.000,00 | 9.100,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 11 | 150.430,86 | 171.502,04 | 14.000,00 | 9.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 12 | 171.502,05 | 194.229,48 | 15.000,00 | 10.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 13 | 194.229,49 | 218.684,20 | 16.000,00 | 11.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 14 | 218.684,21 | 244.940,05 | 17.000,00 | 11.900,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 15 | 244.940,06 | 273.073,70 | 18.000,00 | 12.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 16 | 273.073,71 | 303.164,68 | 19.000,00 | 13.300,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 17 | 303.164,69 | 335.295,44 | 20.000,00 | 14.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 18 | 335.295,45 | 369.551,43 | 21.000,00 | 14.700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 19 | 369.551,44 | 406.021,14 | 22.000,00 | 15.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 20 | 406.021,15 | 444.796,21 | 23.000,00 | 16.100,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 21 | 444.796,22 | 485.971,49 | 24.000,00 | 16.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 22 | 485.971,50 | 529.645,13 | 25.000,00 | 17.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 23 | 529.645,14 | 575.918,69 | 26.000,00 | 18.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

| SCAGLIONE | Valore della controversia o del contratto | | Tariffe dei sevizi offerti dalla camera in Euro | | | | | |
|-----------|---|---------------|---|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------|----------------------|
| | Da Euro | A Euro | Arbitrato con collegio arbitrale | Arbitrato con arbitro unico | Conciliazione | Arbitraggio | Perizia tecnica | Perizia contrattuale |
| 24 | 575.918,70 | 624.897,21 | 27.000,00 | 18.900,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| 25 | 624.897,22 | 676.689,31 | 28.000,00 | 19.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 26 | 676.689,32 | 731.407,34 | 29.000,00 | 20.300,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 27 | 731.407,35 | 789.167,42 | 30.000,00 | 21.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 28 | 789.167,43 | 850.089,62 | 31.000,00 | 21.700,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 29 | 850.089,63 | 914.298,03 | 32.000,00 | 22.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 30 | 914.298,04 | 981.920,89 | 33.000,00 | 23.100,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 31 | 981.920,90 | 1.053.090,75 | 34.000,00 | 23.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 32 | 1.053.090,76 | 1.127.944,56 | 35.000,00 | 24.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 33 | 1.127.944,57 | 1.206.623,80 | 36.000,00 | 25.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 34 | 1.206.623,81 | 1.289.274,67 | 37.000,00 | 25.900,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 35 | 1.289.274,68 | 1.376.048,19 | 38.000,00 | 26.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 36 | 1.376.048,20 | 1.467.100,34 | 39.000,00 | 27.300,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 37 | 1.467.100,35 | 1.562.592,26 | 40.000,00 | 28.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 38 | 1.562.592,27 | 1.662.690,35 | 41.000,00 | 28.700,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| 39 | 1.662.690,36 | 1.767.566,50 | 42.000,00 | 29.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 40 | 1.767.566,51 | 1.877.398,19 | 43.000,00 | 30.100,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 41 | 1.877.398,20 | 1.992.368,69 | 44.000,00 | 30.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 42 | 1.992.368,70 | 2.112.667,28 | 45.000,00 | 31.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 43 | 2.112.667,29 | 2.238.489,34 | 46.000,00 | 32.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 13.800,00 | 13.800,00 |
| 44 | 2.238.489,35 | 2.370.036,66 | 47.000,00 | 32.900,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 14.100,00 | 14.100,00 |
| 45 | 2.370.036,67 | 2.507.517,52 | 48.000,00 | 33.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| 46 | 2.507.517,53 | 2.651.146,98 | 49.000,00 | 34.300,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 47 | 2.651.146,99 | 2.801.147,03 | 50.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 48 | 2.801.147,04 | 3.121.182,98 | 52.000,00 | 36.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 49 | 3.121.182,99 | 3.469.548,81 | 54.000,00 | 37.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| 50 | 3.469.548,82 | 3.848.293,69 | 56.000,00 | 39.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 51 | 3.848.293,70 | 4.259.600,46 | 58.000,00 | 40.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 52 | 4.259.600,47 | 4.705.794,04 | 60.000,00 | 42.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 53 | 4.705.794,05 | 5.189.350,39 | 62.000,00 | 43.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 18.600,00 | 18.600,00 |
| 54 | 5.189.350,40 | 5.712.905,99 | 64.000,00 | 44.800,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 55 | 5.712.906,00 | 6.279.268,01 | 66.000,00 | 46.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 | 19.800,00 | 19.800,00 |
| 56 | 6.279.268,02 | 6.891.425,08 | 68.000,00 | 47.600,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 20.400,00 | 20.400,00 |
| 57 | 6.891.425,09 | 7.552.558,72 | 70.000,00 | 49.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 58 | 7.552.558,73 | 8.266.055,57 | 72.000,00 | 50.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 21.600,00 | 21.600,00 |
| 59 | 8.266.055,58 | 9.035.520,33 | 74.000,00 | 51.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 22.200,00 | 22.200,00 |
| 60 | 9.035.520,34 | 9.864.789,59 | 76.000,00 | 53.200,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 61 | 9.864.789,60 | 10.757.946,55 | 78.000,00 | 54.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| 62 | 10.757.946,56 | 11.719.336,60 | 80.000,00 | 56.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 63 | 11.719.336,61 | 12.753.584,05 | 82.000,00 | 57.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| 64 | 12.753.584,06 | 13.865.609,80 | 84.000,00 | 58.800,00 | 16.800,00 | 16.800,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 65 | 13.865.609,81 | 15.060.650,25 | 86.000,00 | 60.200,00 | 17.200,00 | 17.200,00 | 25.800,00 | 25.800,00 |
| 66 | 15.060.650,26 | 16.344.277,42 | 88.000,00 | 61.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 67 | 16.344.277,43 | 17.722.420,33 | 90.000,00 | 63.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

| SCAGLIONE | Valore della controversia o del contratto | | Tariffe dei sevizi offerti dalla camera in Euro | | | | | |
|-----------|---|-------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------|----------------------|
| | Da Euro | A Euro | Arbitrato con collegio arbitrale | Arbitrato con arbitro unico | Conciliazione | Arbitraggio | Perizia tecnica | Perizia contrattuale |
| 68 | 17.722.420,34 | 19.201.387,86 | 92.000,00 | 64.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 27.600,00 | 27.600,00 |
| 69 | 19.201.387,87 | 20.787.893,01 | 94.000,00 | 65.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 | 28.200,00 | 28.200,00 |
| 70 | 20.787.893,02 | 22.489.078,84 | 96.000,00 | 67.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| 71 | 22.489.078,85 | 24.312.546,06 | 98.000,00 | 68.600,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 29.400,00 | 29.400,00 |
| 72 | 24.312.546,07 | 26.266.382,43 | 100.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 73 | 26.266.382,44 | 31.779.183,48 | 105.000,00 | 73.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 31.500,00 | 31.500,00 |
| 74 | 31.779.183,49 | 38.312.399,86 | 110.000,00 | 77.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 75 | 38.312.399,87 | 46.041.646,72 | 115.000,00 | 80.500,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| 76 | 46.041.646,73 | 55.172.160,98 | 120.000,00 | 84.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 77 | 55.172.160,99 | 65.943.880,85 | 125.000,00 | 87.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 78 | 65.943.880,86 | 78.637.430,06 | 130.000,00 | 91.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 79 | 78.637.430,07 | 93.581.176,10 | 135.000,00 | 94.500,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| 80 | 93.581.176,11 | 111.159.565,36 | 140.000,00 | 98.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 81 | 111.159.565,37 | 131.822.978,55 | 145.000,00 | 101.500,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| 82 | 131.822.978,56 | 156.099.398,96 | 150.000,00 | 105.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 83 | 156.099.398,97 | 184.608.246,07 | 155.000,00 | 108.500,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| 84 | 184.608.246,08 | 218.076.799,16 | 160.000,00 | 112.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 85 | 218.076.799,17 | 257.359.724,90 | 165.000,00 | 115.500,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 49.500,00 | 49.500,00 |
| 86 | 257.359.724,91 | 303.462.330,61 | 170.000,00 | 119.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 87 | 303.462.330,62 | 357.568.297,94 | 175.000,00 | 122.500,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| 88 | 357.568.297,95 | 421.072.814,19 | 180.000,00 | 126.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 89 | 421.072.814,20 | 495.622.219,13 | 185.000,00 | 129.500,00 | 37.000,00 | 37.000,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| 90 | 495.622.219,14 | 583.161.531,72 | 190.000,00 | 133.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 91 | 583.161.531,73 | 685.991.526,70 | 195.000,00 | 136.500,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 58.500,00 | 58.500,00 |
| 92 | 685.991.526,71 | 806.837.408,98 | 200.000,00 | 140.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 93 | 806.837.408,99 | 948.931.603,67 | 205.000,00 | 143.500,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 61.500,00 | 61.500,00 |
| 94 | 948.931.603,68 | 1.116.113.764,68 | 210.000,00 | 147.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 |
| 95 | 1.116.113.764,69 | 1.312.951.835,67 | 215.000,00 | 150.500,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 64.500,00 | 64.500,00 |
| 96 | 1.312.951.835,68 | 1.544.888.912,25 | 220.000,00 | 154.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 97 | 1.544.888.912,26 | 1.818.421.803,96 | 225.000,00 | 157.500,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 67.500,00 | 67.500,00 |
| 98 | 1.818.421.803,97 | 2.141.318.642,43 | 230.000,00 | 161.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| 99 | 2.141.318.642,44 | 2.522.884.712,09 | 235.000,00 | 164.500,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 100 | 2.522.884.712,10 | 2.974.287.999,16 | 240.000,00 | 168.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 101 | 2.974.287.999,17 | 3.508.958.904,04 | 245.000,00 | 171.500,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 102 | 3.508.958.904,05 | 4.143.082.326,70 | 250.000,00 | 175.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 103 | 4.143.082.326,71 | 4.896.205.153,72 | 255.000,00 | 178.500,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 76.500,00 | 76.500,00 |
| 104 | 4.896.205.153,73 | 5.791.988.369,82 | 260.000,00 | 182.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 105 | 5.791.988.369,83 | 6.859.141.006,18 | 265.000,00 | 185.500,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 79.500,00 | 79.500,00 |
| 106 | 6.859.141.006,19 | 8.132.583.483,35 | 270.000,00 | 189.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 |
| 107 | 8.132.583.483,36 | 9.654.901.356,76 | 275.000,00 | 192.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 82.500,00 | 82.500,00 |
| 108 | 9.654.901.356,77 | 11.478.168.031,60 | 280.000,00 | 196.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |
| 109 | 11.478.168.031,61 | 13.666.238.034,72 | 285.000,00 | 199.500,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 85.500,00 | 85.500,00 |
| 110 | 13.666.238.034,73 | 16.297.642.747,81 | 290.000,00 | 203.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 111 | 16.297.642.747,82 | 19.469.260.615,42 | 295.000,00 | 206.500,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 88.500,00 | 88.500,00 |

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

| SCAGLIONE | Valore della controversia o del contratto | | Tariffe dei sevizi offerti dalla camera in Euro | | | | | |
|-----------|---|--------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------|----------------------|
| | Da Euro | A Euro | Arbitrato con collegio arbitrale | Arbitrato con arbitro unico | Conciliazione | Arbitraggio | Perizia tecnica | Perizia contrattuale |
| 112 | 19.469.260.615,43 | 23.300.987.160,84 | 300.000,00 | 210.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 113 | 23.300.987.160,85 | 27.941.701.377,68 | 305.000,00 | 213.500,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | 91.500,00 | 91.500,00 |
| 114 | 27.941.701.377,69 | 33.576.920.726,95 | 310.000,00 | 217.000,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 93.000,00 | 93.000,00 |
| 115 | 33.576.920.726,96 | 40.438.666.130,12 | 315.000,00 | 220.500,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 94.500,00 | 94.500,00 |
| 116 | 40.438.666.130,13 | 48.818.233.716,38 | 320.000,00 | 224.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 117 | 48.818.233.716,39 | 59.082.809.583,06 | 325.000,00 | 227.500,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 97.500,00 | 97.500,00 |
| 118 | 59.082.809.583,07 | 71.697.192.913,22 | 330.000,00 | 231.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| 119 | 71.697.192.913,23 | 87.252.347.852,90 | 335.000,00 | 234.500,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 100.500,00 | 100.500,00 |
| 120 | 87.252.347.852,91 | 106.503.137.996,81 | 340.000,00 | 238.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 121 | 106.503.137.996,82 | 130.418.485.233,10 | 345.000,00 | 241.500,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| 122 | 130.418.485.233,11 | 160.248.448.340,28 | 350.000,00 | 245.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

ALLEGATO 4 - FAC SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE

Spett. Camera Arbitrale e di Conciliazione
Istituita presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Via V.E. Orlando, 83
00100 Roma

Il sottoscritto _____ titolo di studio _____

iscritto all'albo _____ della provincia di _____

(barrare la casella)

in possesso di abilitazione _____ della Camera conseguita il _____
(vedi regolamento della camera - Allegato 2)

non in possesso di abilitazione della Camera ma, a propria valutazione, comunque in possesso dei requisiti (in tal caso allegare alla presente domanda il curriculum e la documentazione comprovante le esperienze ritenute idonee)

RIVOLGE DOMANDA DI ISCRIZIONE

alla Camera Arbitrale e di Conciliazione Istituita presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma nella categoria _____ (vedi regolamento della camera - Allegato 2).

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento della Camera e, ai sensi della vigente normativa, autorizzo al trattamento dei dati personali.

Con osservanza.

Mittente: _____

Indirizzo: _____

CAP e Città: _____ Prov.: _____

Tel.: _____ Fax: _____ Cell.: _____ email: _____

_____, li _____

Firma (leggibile)

CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE
PRESSO L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ROMA
REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è costituito da trentanove articoli, quattro allegati, ventiquattro pagine questa compresa ed è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Roma li, 22 Novembre 2005

Il Presidente della Camera Arbitrale e di Conciliazione
Ing. Luigi Rossi

